

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3070

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 16 dicembre 2009 (v. stampato Senato n. 1714)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BERSELLI, MUGNAI, POLI BORTONE, MAZZATORTA,  
LI GOTTI, D'ALIA, CASSON**

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia  
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 17 dicembre 2009*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dalla data di cui al secondo periodo il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile decorre altresì a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione ovvero di sentenza irrevocabile di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale ».

2. L'articolo 2947, terzo comma, del codice civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sospensione e la interruzione della prescrizione.

